



Le novità del cedolino di FEBBRAIO 2026

➤ Autocertificazione innalzamento soglia Fringe Benefit € 2.000

In virtù delle previsioni dell'art. 1 commi 390-391 della Legge 207/2024, i fringe benefit non concorrono a formare reddito entro il limite complessivo di € 1.000. Il già menzionato limite è aumentato ad € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico (ex art. 12, commi 2, 2-bis e 4-ter TUIR).

Le disposizioni in vigore prevedono per i c.d. "fringe benefits" (beni e servizi prestati dal datore di lavoro, quali ad esempio: valore convenzionale dell'auto, alloggio in uso al dipendente, Welfare aziendale, mutui e prestiti a tasso agevolato) l'esenzione totale qualora il loro importo complessivo non superi il limite di legge. Al superamento del suddetto limite tutto l'importo cumulato nell'anno concorre alla formazione del reddito imponibile (sia fiscale che contributivo).

Per fruire di questo innalzamento è necessario dichiarare al datore di lavoro la presenza di figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi o affidati, indipendentemente dall'età e dalla circostanza che convivano o meno con i genitori.

**Su #People > Welfare, Wellbeing e Servizi HR > Servizi Amministrativi
> Richieste amministrative è presente il box "Autocertificazione
Richiesta Soglia Fringe Benefits 2.000 euro".**

L'Autocertificazione dovrà essere inviata **entro il 30/11/2026** per ottenere l'innalzamento della soglia fringe benefit a €2.000 nel corso dell'anno e, comunque, in tempo utile per il conguaglio nel cedolino di dicembre 2026. Eventuali dichiarazioni successive, inviate entro e non oltre il 31/12/2026, saranno oggetto di conguaglio nel mese di gennaio 2027.

La gestione in cedolino della **voce 9SF2 – Attiv. Soglia Fringe 2000€** avverrà sempre a mese differito (es. chi ha già presentato l'autodichiarazione entro febbraio troverà la voce nel cedolino di marzo 2026, e così via).

➤ **Fringe Benefit - Anno 2026**

Per il 2026 è confermato il limite annuo di esenzione di € 1.000 del fringe benefit (mutui, bollette, voucher, etc.), innalzato a € 2.000 per chi ha figli a carico, previa presentazione di apposita autocertificazione, come sopra riportato.

La presenza di fringe benefit viene evidenziata nel cedolino con le voci:

- auto aziendale, **voce 1563**;
- foresteria-alloggio in uso al dipendente, **voci 16D4, 1562, 1740**;
- mutui e prestiti a tasso agevolato, **voce 1600 (*)**;
- voucher e rimborsi delle spese per utenze domestiche, **voci 1WB6 - 1WD1 - 1WD2**;
- conto welfare UBI, **voce 1WB7**.

Si ricorda che l'importo del benefit viene indicato nel corpo del cedolino con cadenza mensile/annuale o al verificarsi del singolo evento, mentre le quote esenti, soggette o imponibili trovano esposizione con le seguenti voci figurative:

- **91QC Progr.Fr.Benefit esenti**: importo progressivo al corrente mese entro il limite di esenzione;
- **91QE Progr.Fr.Benefit soggetti**: importo progressivo al corrente mese oltre il limite di deducibilità;
- **64QE Imponibile fringe benefit**: importo del mese rilevante ai fini fiscali e contributivi.

() La presenza della voce 1600 in busta paga varia in base alla periodicità delle rate di mutuo/prestito, ed è sempre riferita al mese precedente. Ad es. nel caso di rate mensili, la voce compare in cedolino da febbraio (con riferimento al fringe di gennaio) e viene esposta in misura doppia solo nel mese di dicembre (includendo il fringe della rata di novembre e l'anticipo di dicembre), con possibile conguaglio a gennaio dell'anno successivo.*

➤ **Premio Variabile di Risultato (PVR) – Conto Sociale**

Con il cedolino di febbraio si conclude la gestione degli importi residui relativi al Premio Variabile di Risultato 2024 (PVR), con la seguente modalità:

- **voce 6VU3 Premio Soc. Rimb. Spese**, termina la liquidazione delle somme relative alle richieste di rimborso spese presentate in Conto Sociale;
- **voce 6VU4 Liq. residuo Conto Sociale**, liquidazione degli importi residui **non utilizzati** del Conto Sociale.

Tale importo lordo è soggetto a contributi INPS pari al 9,257% e, per i dipendenti titolari di reddito da lavoro dipendente nel 2025 non superiore a € 80.000, al rimborso con **voce 93A1** dei contributi pari al 9,19% calcolati su una quota premio fino a € 800 (in applicazione della Circolare Inps nr. 104 del 18-10-2018 in tema di decontribuzione);

- **tassazione agevolata dell'1%**, se presenti i requisiti previsti dalla normativa fiscale vigente (reddito da lavoro dipendente nel 2025 non superiore a € 80.000 ed entro un importo massimo di € 5.000).

➤ **Conto Welfare UBI**

Con il cedolino di febbraio si conclude anche la gestione degli importi residui relativi al Conto Welfare UBI 2025, con la seguente modalità:

- **sezione FPC - casella "C/Az Fdo 1"** (unitamente alla contribuzione aziendale mensile) oppure nella **casella "Ult. c/Az"**, importo residuo destinato alla posizione previdenziale in essere presso il Fondo Pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo, ove esistente.

➤ **Contributo Welfare Figli**

Con il cedolino di febbraio i saldi residui **non fruiti in Conto Sociale** del Contributo Welfare Figli sono stati destinati alla posizione di previdenza complementare aperta a nome del figlio/a presso il Fondo Pensione del Gruppo Intesa Sanpaolo, ove esistente, con la **voce 1CWF**.

➤ **Conto Sociale familiari non autosufficienti**

Nel cedolino di febbraio sono in liquidazione con **voce 16RS DISABILITA' RIMBORSO SPESE**, le somme relative alle richieste di rimborso spese sostenute per servizi di assistenza a favore di familiari conviventi con disabilità con necessità di sostegno intensivo e in possesso di certificazione medica di non autosufficienza (c.d. Conto sociale familiari non autosufficienti).

➤ **Previdenza Complementare**

Nel cedolino di febbraio sono state applicate le seguenti disposizioni, previste nel contratto di secondo livello del 24/12/2025:

- al personale assunto presso le società del Gruppo ISP con contratto misto e fino al permanere di tale tipologia contrattuale, è stata riconosciuta, **con decorrenza 1° gennaio 2026, un'aliquota datoriale pari al 6%**, della retribuzione utile ai fini della determinazione del TFR;
- per il personale "Giovane", in servizio e con **età anagrafica al 1° gennaio 2026, o dalla data di assunzione se successiva, non superiore a 35 anni, e nell'ambito delle Aree Professionali, con decorrenza 1° gennaio 2026**, la contribuzione datoriale alla previdenza complementare è riconosciuta in misura **pari al 6%** della retribuzione utile ai fini della determinazione del TFR di cui all'art. 90 del CCNL 23 novembre 2023.

Per ulteriori chiarimenti o assistenza è possibile rivolgersi al proprio sindacalista **FABI** di riferimento oppure scrivere direttamente allo **Sportello Normativa** sul sito www.fabintesasampaolo.eu

Milano, 26 febbraio 2026

LA SEGRETERIA **FABI** GRUPPO INTESA SANPAOLO



mail: segreteria@fabintesasampaolo.org
www.fabintesasampaolo.eu